



**L'IMPOSTA DI BOLLO per l'aggiudicatario di appalti pubblici**

**Premessa**

Con decreto Legislativo 31 marzo 2023 n° 36, attuativo dell'articolo 1 della Legge 21 giugno 2022 n° 78 recante delega al Governo in materia di contratti pubblici è stato emanato il nuovo codice dei contratti pubblici.

Il su citato decreto prevede nell'articolo 18 comma 10 nuove disposizioni, per i contratti stipulati con decorrenza 1° luglio 2023, riguardo:

- **l'applicazione dell'imposta di bollo in carico all'aggiudicatario della gara di appalto** avente per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di beni o la prestazione di servizi.
- **la quantificazione dell'imposta secondo i criteri elencati nella tabella di cui all'allegato I.4 del medesimo provvedimento.**

*I Soggetti interessati sono i soli operatori economici aggiudicatari della gara di appalto.*

**1. CNR nella veste di operatore economico aggiudicatario della gara di appalto pubblico**

Con la su citata disposizione è stata introdotta una modalità semplificata per l'assolvimento dell'imposta di bollo ***da parte dell'aggiudicatario/operatore economico nelle gare di appalti pubblici.***

Si prevede in particolare:

- \* che **l'aggiudicatario** versa l'imposta di bollo una tantum, *al momento della stipula del contratto;*
- \* che l'importo da versare è *determinato in proporzione al valore del contratto,* secondo gli scaglioni e gli importi indicati dalla Tabella A contenuta nell'Allegato I.4 al ***D. Lgs. 36/2023*** come sopra citato;
- \* che tale importo ha natura sostitutiva dell'imposta di bollo dovuta per tutti gli atti e documenti riguardanti la procedura di selezione e l'esecuzione dell'appalto, fatta eccezione per fatture, note e simili.

**I.a) Importi da versare da parte dell'aggiudicatario della gara di appalto**

Per soli fini semplificativi si riportano di seguito gli importi con gli scaglioni per il versamento dell'imposta di bollo, contenuta nell'Allegato I.4 al ***D. Lgs. 36/2023.***

- **euro 40**, per i contratti il cui importo massimo previsto è maggiore o uguale a euro 40.000 e inferiore a euro 150.000;
- **euro 120**, per i contratti il cui importo massimo previsto è maggiore o uguale a euro 150.000 e inferiore a euro 1.000.000;



## Consiglio Nazionale delle Ricerche

Unità Segreteria Collegio dei Revisori dei Conti e  
Gestione Affari Fiscali

- **euro 250**, per i contratti il cui importo massimo previsto è maggiore o uguale a euro 1.000.000 e inferiore a euro 5.000.000;
- **euro 500**, per i contratti il cui importo massimo previsto è maggiore o uguale a euro 5.000.000 e inferiore a euro 25.000.000;
- **euro 1.000**, per i contratti il cui importo massimo previsto è maggiore o uguale a euro 25.000.000.

Sono, invece, **esenti** i contratti di importo massimo previsto inferiore a euro 40.000.

### 1.b) Modalità di versamento dell'imposta di bollo

Le modalità di assolvimento sono elencate dal Provvedimento Agenzia Entrate 28/06/2023, n. 240013, che individua le modalità telematiche di versamento dell'imposta di bollo che l'appaltatore assolve al momento della stipula del contratto. In particolare, per i procedimenti avviati a decorrere dal 01/07/2023 l'imposta di bollo è versata, con modalità telematiche, utilizzando il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE).

### **Non è invece ammesso il versamento con modalità virtuale.**

La Risoluzione 28/06/2023, n. 37/E del 28 giugno 2023 ha istituito i seguenti codici tributo per il versamento dell'imposta di bollo che l'appaltatore assolve tramite il modello di versamento F24 ELIDE al momento della stipula del contratto:

- codice tributo "1573" denominato "Imposta di bollo sui contratti - *articolo 18, comma 10, D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36*;
- codice tributo "1574" denominato "Imposta di bollo sui contratti – SANZIONE - *articolo 18, comma 10, D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36*;
- codice tributo "1575" denominato "Imposta di bollo sui contratti – INTERESSI - *articolo 18, comma 10, D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36*.

Conseguentemente le SS.LL. nel caso in cui il nostro Ente, rivesta la qualifica di operatore economico/aggiudicatario della gara di appalto ai fini del versamento della relativa imposta dovranno aver cura di contattare l'Unità Segreteria Collegio dei Revisori e Gestione Affari Fiscali che procederà al versamento dell'importo dovuto ai fini dell'imposta di bollo con modalità telematiche.

Si ricorda che in base ai chiarimenti intervenuti con Circolare n° 22/E del 28 luglio 2023 il calcolo dell'importo esatto da versare è determinato in aderenza al metodo di calcolo dell'importo stimato del contratto ai fini dell'individuazione delle soglie di rilevanza comunitaria - definito dall'*art. 14 del D. Lgs. 36/2003, comma 4*.

Si precisa altresì, che l'importo è calcolato al netto dell'IVA ed è comprensivo di qualsiasi opzione o rinnovo esplicitamente stabilito dalla documentazione di gara (come da disposizioni del comma 2, art. 1 dell'Allegato I.4 al Codice).

Ai fini dell'esatto importo da versare la circolare fornisce precisazioni sulle seguenti figure partecipanti alla procedura di gara che possono essere così sintetizzati:



- Relativamente **agli Operatori economici non aggiudicatari** e con riferimento a tutti gli atti che precedono il momento della stipula del contratto (es. documenti di offerta tecnica e/o economica), e con riferimento a tutti gli operatori economici partecipanti alla procedura di selezione, si applicano le ordinarie modalità di calcolo e versamento dell'imposta di bollo).
- Relativamente **all'Aggiudicatario** poiché egli assolve l'imposta da lui complessivamente dovuta al momento della stipula del contratto, quantificandola secondo gli scaglioni e gli importi sopra indicati (Tabella A di cui all'Allegato I.4 al Codice), il calcolo viene effettuato considerando a scomputo l'imposta di bollo già assolta nella fase precedente alla stipula del contratto e fino a concorrenza dell'importo già dovuto, secondo la disciplina ordinaria.

Con riferimento alla fase successiva alla stipula del contratto, invece, non sono più previsti ulteriori versamenti dell'imposta di bollo da parte dell'aggiudicatario del contratto di appalto.

## **2. CNR nella veste di stazione appaltante - Obbligo solidale**

Pur essendo l'onere del versamento a carico dell'aggiudicatario/ operatore economico, resta ferma l'applicabilità del principio della solidarietà passiva nel pagamento del tributo e delle relative sanzioni, disciplinato dall'**art. 22 del D.P.R. 642/1972**, a carico di "tutte le parti che sottoscrivono, ricevono, accettano o negoziano atti, documenti o registri" (e quindi, nella fattispecie, alla stazione appaltante).

Pertanto, sulla base di quanto esposto nel capoverso precedente, qualora il Cnr rivesta il ruolo di stazione appaltante, le SS.LL. dovranno acquisire prova dall'aggiudicatario/operatore economico dell'avvenuto versamento dell'imposta di bollo avendo cura di verificare l'esattezza di quanto versato dall'appaltatore secondo i criteri sopra enunciati.

### **Conclusioni**

Rimangono invariate, per tutte le altre casistiche, le modalità di applicazione e di versamento dell'imposta di bollo descritte nella Circolare CNR n°31/2018.

Per qualsiasi chiarimento contattare il seguente personale:

Dr. Paolo Collacchi 06-49933784

Dr.ssa Valentina Serra 06-49933696

Dr. Simone Schermi 06-49932700

IL RESPONSABILE

Dr. Paolo Collacchi